

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1192

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, BURANI PROCACCINI, COLLI,
ALBERTI CASELLATI, BIANCONI, BONFRISCO e REBUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2006

Norme in materia di violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - I «delitti sessuali» sono attualmente previsti e disciplinati dal codice penale negli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* e collocati nel titolo XII del secondo libro, dedicato ai delitti contro la persona. Peraltro, come si evince agevolmente dalla numerazione, gli articoli testé indicati non figuravano nell'originaria edizione del codice del 1930: la materia era infatti collocata in un diverso titolo, il IX dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Dopo circa settant'anni di applicazione e venti di dibattiti giuridici ed istanze sociali molto sentite, la normativa originaria del Codice Rocco è stata abrogata con l'emanazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che, oltre a cambiare collocazione ai reati sessuali, ha anche modificato profondamente i modelli di illecito e la disciplina di essi. In tale modo, i reati in parola sono stati compresi nell'alveo dei delitti contro la persona, in quanto lesivi della incolumità, della libertà e della volontà degli individui ed al contempo se ne è commisurato il trattamento sanzionatorio alla gravità.

Di grande importanza è stata l'eliminazione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti, in quanto è sempre la dignità e la libertà della persona ad essere offesa, qualunque sia la forma dell'aggressione sessuale, senza che siano individuabili differenze qualitative fra di esse e fattispecie diverse per ogni tipo di violenza.

Orbene, a distanza di dieci anni da questa importante novella legislativa, i sempre più frequenti fatti di cronaca, che denunciano una recrudescenza dei delitti sessuali, dimostrano come sia ormai tempo di intervenire nuovamente nella materia, con delle modifiche che rendano le fattispecie criminose più aderenti alle esigenze emerse nel tessuto so-

ciale. In questa ottica si spiegano le disposizioni del presente disegno di legge, che possono essere suddivise in due gruppi: il primo è composto dalle norme che focalizzano l'attenzione sul soggetto attivo dei reati, il secondo da quelle che invece si concentrano sulla tutela della vittima e sulla prevenzione dei reati sessuali.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 609-*bis* del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale: l'attuale formulazione specifica le modalità della condotta delittuosa, stabilendo che la costrizione a compiere o subire atti sessuali avvenga mediante violenza o minaccia o abuso di autorità. A ben guardare però, tale indicazione appare non solo riduttiva, potendo la condotta assumere le forme più diverse, ma anche superflua, in quanto scopo dell'incriminazione è la tutela della libertà e della dignità della persona, sia nell'interesse del singolo, che costituisce il bene supremo, sia nell'interesse della collettività. Del resto, nel reato di sequestro di persona, che apre la sezione dei delitti contro la libertà personale, nella quale si colloca anche quello di violenza sessuale, non viene specificata la modalità della condotta delittuosa, in quanto viene punito «chiunque priva taluno della libertà personale», senza che rilevi il modo in cui questo risultato viene ottenuto: cosicché non si vede per quale motivo giuridico nel delitto di sequestro di persona non sia specificata la modalità della condotta delittuosa, mentre nel reato di violenza sessuale, che presenta identica *ratio* di tutela, la modalità debba invece essere specificata.

L'articolo 2 propone una modifica dell'articolo 609-*ter*, che prevede numerose circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Tra queste si ritiene opportuno com-

prendere, come ulteriore fattispecie, l'aver commesso il fatto contro persona in stato di gravidanza, e ciò sia in ragione del fatto che in questi casi il reato appare ancora più odioso, sia in ragione del fatto che la donna in stato di gravidanza si trova in condizioni di ulteriore debolezza fisica e psichica.

L'articolo 3 estende l'inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale (concernente il cosiddetto «patteggiamento», cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti) al reato di corruzione di minorenni, inspiegabilmente escluso dall'ambito delle diverse fattispecie che impediscono l'accesso al procedimento speciale suddetto, nonostante la gravità e l'allarme sociale che desta risultino analoghi rispetto a quelli delle altre figure di reato già contemplate dall'articolo 444.

L'articolo 4 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale, inserendo tra i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, quello del condannato per i delitti di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenni e di violenza sessuale di gruppo, salvo che il detenuto medesimo non si sottoponga a trattamento terapeutico-riabilitativo. Ciò per contenere il diritto del detenuto di accedere

al beneficio in parola con le esigenze di tutela della collettività di fronte a reati che, nella maggior parte dei casi, vengono ripetuti.

L'articolo 5 estende a tutte le persone vittime dei reati di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenni e di violenza sessuale di gruppo, il patrocinio a spese dello Stato, senza che sia richiesto che il beneficiario sia cittadino non abbiente. Si tratta di disposizione di natura squisitamente politica, che intende dare un segnale forte e concreto di sostegno da parte dello Stato per la posizione della persona offesa, che risulta meritevole di una tutela più incisiva e concreta rispetto a quella attualmente accordata.

Gli articoli 6 e 7 sono rivolti al contrasto ed alla prevenzione dei reati sessuali, il primo attraverso l'istituzione del «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e prevenzione della microcriminalità, del *racket* e della violenza sessuale; il secondo attraverso l'istituzione di un apposito numero di chiamata di emergenza, costituito da un'unica cifra per rispondere a ragioni di speditezza della chiamata, collegato con i presidi di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale)

1. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, sono soppresse le parole: «, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale)

1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «609-quinquies».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive)

1. Dopo la lettera *c*) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies* del codice penale, che non si sottopongano ad un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 5.

(Patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale)

1. All'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. È altresì assicurato, in ogni caso, il patrocinio nel processo penale per la difesa delle persone offese dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies* del codice penale».

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare progetti di contrasto e prevenzione della microcriminalità, del *racket* e della violenza sessuale.

2. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'interno, con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso e verifica al Fondo da parte delle città metropolitane che presentino progetti di sicurezza, predisposti sulla base di apposite mappature delle zone considerate a rischio.

Art. 7.

(Istituzione del numero di chiamata di emergenza)

1. Per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati sessuali è istituito un apposito numero di chiamata di emergenza collegato con i presidi di pubblica sicurezza sull'intero territorio nazionale.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di istituzione del numero di emergenza ed i conseguenti interventi di sicurezza. In particolare stabilisce che il numero di emergenza sia costituito da un'unica cifra, per facilitarne l'uso in caso di emergenza.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

